

Settore Segreteria Generale Rep.n. <u>18</u> del <u>08/04/2015</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA Proposta n. <u>63</u> del <u>08/04/2015</u>		in data _____ Prot. N° _____ L'IMPIEGATO RESPONSABILE _____

COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Municipale

N. <u>79</u> del Reg.	OGGETTO	Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo avverso atto di citazione della Sig.ra [REDACTED] per risarcimento danni fisici. Nomina legale
Data <u>5 MAG. 2015</u>		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio anno _____ ATTO n. _____		Visto l'Assessore: _____
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Capitolo _____		

L'anno duemila quindici il giorno Cinque del mese di Maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRES.	ASS.
1)	Sindaco	Lo Biundo Salvatore	X	
2)	Assessore	Denaro Giovanni		X
3)	Assessore	Campione Diego Fernando		X
4)	Assessore	Pantaleo Giovanni		X
5)	Assessore	Provenzano Giovanni	X	
6)	Assessore	Albiolo Gioacchino	X	
7)	Assessore	Di Trapani Giusy	X	
			4	3

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *Dott. Vincenzo Pioppo*.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo avverso atto di citazione della Sig.ra Cammarata Maria, per risarcimento danni fisici. Nomina legale

Proposta di deliberazione Ufficio Staff Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Premesso che la Sig. [REDACTED] con atto, notificato a mezzo pec certificata al Comune di Partinico in data 02/02/2015, ed assunto al Prot. gen. al n.1719 del 03/02/2015 cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro- tempore all'udienza che si terrà in data 21/05/2015 avanti il Tribunale di Palermo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla stessa, per il sinistro verificatosi a Partinico in data 23/02/2014 in Via G.Puccini, allorquando mentre attraversava la predetta via, scendendo dal marciapiede inciampava su una buca posta in prossimità dello stesso, occultata dalle acque piovane, finiva a terra procurandosi lesioni personali.

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio avverso l'atto di citazione sopra richiamato, per resistere alle pretese avanzate dalla Sig.ra Cammarata Maria;


PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo all'udienza del 21/05/2015 avverso l'atto di citazione della Sig. [REDACTED]
- 2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nel presente giudizio l'Avvocatura Comunale, conferendo al legale interno dell'Ente, procura speciale,.

Partinico, li _____

Il Responsabile del Procedimento



Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 12. LR. N.30/00).

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale

Dr. Vincenzo Pioppo

5 MAR. 2015

La Giunta Comunale

VISTA la superiore proposta,

Visti i pareri favorevoli espressi,

A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA

1) Di fare propria la superiore proposta.

2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale nel giudizio sopra indicato l'Avv. *PAOLO*

BARANCA - Giacomo Intenti, conferendo allo stesso, procura speciale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di costituirsi nel predetto giudizio entro i termini processuali
Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa,

Delibera

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

161.11 6/1/2015
04.02.15

protocollo protocollo

Da: Per conto di: studioglealelessi@cert.postecert.it [posta-certificata@postecert.it]
Inviato: lunedì 2 febbraio 2015 17.17
A: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Relata di notifica ai sensi della Legge n. 53 del 1994 con Modalità Telematica a mezzo PEC- [REDACTED]
Allegati: postacert.eml (472 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@postecert.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/02/2015 alle ore 17:16:34 (+0100) il messaggio "Relata di notifica ai sensi della Legge n. 53 del 1994 con Modalità Telematica a mezzo PEC- [REDACTED]" è stato inviato da "studioglealelessi@cert.postecert.it" ed indirizzato a: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 63579DDC.0020E2FC.4B1445F1.6C31A6D3.posta-certificata@postecert.it

uff. Legale

COMUNE di PARTINICO
[03 FEB 2015]
ARRIVO

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
- 3 FEB 2015.
Prot. n. 1710

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

10/1/78

10/1/78

sinistro nella buca occultata dall'acqua piovana, che non era né segnalata né visibile, cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni.

C) A seguito della caduta, la sig.ra [REDACTED], riportava valide lesioni fisiche al piede sinistro. Seguiva una lunga notte di dolori al piede e, in data 23.02.2014 veniva ricoverata presso il nosocomio di Partinico ove veniva diagnosticata una frattura scomposta al V metatarso piede sinistro. Veniva quindi ricoverata d'urgenza per essere sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi che veniva effettuato il 28.2.2014 con riduzione della frattura e sintesi con filo di Kirschner. Veniva pertanto applicata doccia gessata al piede sn. da tenere per i successivi 20 gg. e veniva consigliata terapia farmacologica con EBPM. Indi, veniva dimessa con una prognosi di 30 giorni. Si presentava nuovamente giorno 20.3.2014 presso l'ambulatorio di ortopedia dell'ospedale di Partinico dove veniva rimossa la doccia gessata e praticata medicazione. Il 4.4.2014 si recava presso l'ambulatorio di ortopedia dell'ospedale di Partinico, ove le venivano rimossi i fili di Kirschner. In data 6.6.2014 si recava ancora una volta presso l'ambulatorio di ortopedia del P.O. di Partinico per visita di controllo e le veniva consigliato 1 ciclo di FKT PR n.7 al piede e al collo piede. Sottoposta, infine, a valutazione medico-legale di parte, esperita dal Dott. Daniele Alessi, lo stesso mostrava una "Frattura scomposta V metatarso" residuando un danno biologico permanente del 3%, una I.T.T. di gg. 41 ed una I.T.P al 50% di giorni 30.

I fatti sopra esposti legittimano la sig.ra [REDACTED] chiedere il risarcimento del danno che è stato alla stessa cagionato, affidando le sue ragioni ai seguenti motivi di

DIRITTO

Alla luce dei fatti descritti è evidente come la fattispecie concreta che ci occupa debba essere ricondotta nell'alveo del dettato normativo di cui all'art. 2051 cod. civ.

1) Sui requisiti della responsabilità del custode

Gli elementi costitutivi di questa fattispecie di responsabilità si possono riassumere 1) nel rapporto di causalità tra la cosa sottoposta a custodia e il danno prodotto e 2) nel potere di controllo esercitato dal custode sulla *res*. Dal punto di vista soggettivo si tratta di una responsabilità a titolo oggettivo (cfr. Cass. 25243/06 e 2563/07), ovvero, secondo alcune pronunzie, di una responsabilità per «colpa presunta», per cui il custode può liberarsi soltanto se prova che il danno cagionato dalla cosa o dall'uso della cosa è dovuto a *caso fortuito* (ossia ad un fatto imprevedibile, eccezionale e comunque fuori dal suo potere di controllo).

Orbene, si tratta di requisiti costitutivi che nella vicenda che ci occupa trovano piena integrazione.

Per quanto concerne il nesso di causalità, non può revocarsi in dubbio il fatto che le pessime condizioni del manto stradale siano state le cause efficienti della caduta della [REDACTED] (e pertanto delle lesioni riportate), che si limitava a fare un uso normale del bene stradale. La stessa, infatti, percorreva a piedi regolarmente la via Puccini e, se non fosse stato per la buca presente nel manto stradale, in prossimità del marciapiede, non sarebbe caduta a terra.

Circa il requisito soggettivo, pur senza trascurare l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, vale comunque sottolineare che resta a carico del custode l'onere della prova circa l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'accaduto (caso fortuito). Si tratta, tuttavia, di una prova impossibile, se solo si pensa alla circostanza per la quale la vicenda è accaduta nel centro abitato, su vie urbane per le quali l'ente locale ha l'onere di vigilare al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la viabilità. Per cui, per quanto il fatto fosse tutt'altro che imprevedibile, il comune di Partinico non si è minimamente curato di effettuare, direttamente o meno, interventi di manutenzione, oppure, perlomeno, di circoscrivere l'area di pericolo con dispositivi di avvertenza.



2) Responsabilità del Comune per l'uso del bene stradale

Tra i requisiti necessari per poter affermare la responsabilità del custode, v'è, per quanto si è visto, il potere di controllo esercitato dal custode (nel caso de quo il Comune) sulla *res*. Si tratta infatti di una responsabilità estranea al concetto di custodia nel senso contrattuale del termine, poiché non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, ma mira ad imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (Cass. 26051/08).

La verifica di questo elemento nella vicenda che ci occupa merita qualche approfondimento. Nei casi di danni prodotti dall'uso di beni pubblici, si riscontra una prassi giurisprudenziale più risalente nel tempo tendente a limitare il riconoscimento del rapporto di custodia (e quindi l'ambito applicativo della responsabilità *ex art. 2051* cod. civ.) ai soli casi di beni di piccole dimensioni (ad es. un edificio), per escluderlo, viceversa, per quei beni di più vaste dimensioni, perché difficilmente controllabili (si pensi ad un'autostrada). In tali ultime evenienze si è preferito piuttosto utilizzare il modulo della responsabilità extracontrattuale, con l'appunto, tuttavia, che l'onere della prova della colpa dell'autore del danno (il Comune), questa volta a carico del danneggiato, è stato particolarmente semplificato con l'elaborazione della cd. insidia o trabocchetto. Si tratta della prova, da parte del danneggiato, di una situazione pericolosa, non visibile e soggettivamente non prevedibile, il che da valere come sintomo della colpa del danneggiante (cfr. Cass. n. 3991/1999 e Cass. n. 7062/1997).

Per la giurisprudenza più recente non si può aprioristicamente escludere il riferimento alla responsabilità *ex art. 2051* per l'uso di beni pubblici di più vaste dimensioni, nel senso che, con riguardo alle strade e alle autostrade, il giudice deve stabilire caso per caso, secondo le caratteristiche concrete, se quel bene fosse controllabile oppure no. *“Il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità o meno di*

esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti [...]. In questa direzione si è orientata anche negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato" (Cass. 1691/2009, nello stesso senso si vedano Cass. 3651/2006 e 15384/2006).

Orbene, ricondotta la vicenda che ci occupa nell'ambito applicativo dell'art. 2051 cod. civ., occorre chiarire se i rischi di incidente per difetti del manto stradale del centro abitato siano a carico dell'ente locale. "Il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i



privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi). Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza è [...]" (cfr. Cass. 15042/08).

Alla luce di quanto precede, si evince chiaramente come "l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche" siano "fattori di rischio conosciuti o conoscibili" e, in quanto tali, si tratta di rischi che l'ente locale assume e dei quali risponde, a titolo di responsabilità del custode, in caso di danni prodotti per effetto del loro uso.

Né, sia consentito sottolinearlo, le conclusioni sarebbero diverse pure considerando l'indirizzo giurisprudenziale prima richiamato (ed oramai risalente nel tempo), secondo il quale la vicenda dovrebbe essere discussa in termini di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. La situazione pericolosa dettata dallo stato dissestato del manto stradale, infatti, non era né visibile e né soggettivamente prevedibile (cd. insidia), considerato che nessun dispositivo era stato predisposto per avvertire l'utenza.

3) *Quantum debeatur*

Per quanto riguarda il calcolo del danno subito, e tenuto conto delle Tabelle del danno biologico di lieve entità di cui al d.lgs. 209/2005, art. 139, a seguito di Relazione medica di parte esperita dal Dott. Daniele Alessi alla sig.ra [REDACTED] residuava un danno biologico permanente del 3%, una I.T.T. di gg. 41 ed una I.T.P al 50% di giorni 30, con conseguente ammontare dei danni pari a complessivi euro 6.584,93, composto da euro 2.679,03 per il danno biologico; euro 1.903,63 per ITT; euro 596,45 per ITP; euro 1.055,82 per il danno morale (equivalente al 20% del D. B. residuo), inclusi euro 250,00 per spese mediche documentate.

Ritenuto, quindi, che quel tratto di strada presentava una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità, stante che non solo non era segnalato ma neppure avvistabile e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento.

Ritenuto che con racc. a/r del 3 aprile 2014 l'attrice ha provveduto a mettere in mora il Comune di Partinico quale ente proprietario e gestore della manutenzione delle strade ma che a tutt'oggi non è stata formulata alcuna offerta ed anzi la stessa è stata formalmente denegata con nota prot. 8977 del 21.05.2014

Per quanto esposto ed ogni altro motivo, è necessario istruire il presente giudizio per chiedere che

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE

- Rejectis adversis;
- Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente per cui è causa, sia ex art. 2043 che ex art. 2051 cod. civ., è esclusivamente imputabile a fatto e colpa del Comune di Partinico in persona del suo legale rapp.te pro-tempore.
- Per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona del legale rapp.te pro-tempore al risarcimento dei danni tutti patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dalla sig.ra [REDACTED] e ciò nella misura della complessiva




somma di euro 6.584,93 come sopra determinata, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..
- Disporre altresì CTU medico-legale per accertare la natura e l'entità del danno alla salute riportato dalla sig.ra. [REDACTED] nell'occorso incidente.
- Con riserva di dedurre ulteriormente, produrre documenti, articolare ogni altro mezzo di prova e di indicare testi in corso di causa in esito al comportamento processuale di controparte.
- Salvis juribus.

Partinico, il 2 febbraio 2015

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 6.584,93 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 237,00.

avv. Christian Alessi


Io sottoscritto Avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) iscritto all'albo pre l'Ordine degli Avvocati di Palermo, con studio in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della sig. ra [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED] fisc. [REDACTED] per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procedura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. a margine dell'atto di citazione

NOTIFICO

l'allegato atto 1) atto di citazione; 2) relata di notifica a: [REDACTED]
1) **Comune di Partinico**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domicilio per la carica Partinico, P.zza Umberto I, cod. fisc. 0060192082, PEC: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

Gli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti ed indicati al n. 1) sono stati estratti in data corrispondente a quella di notifica dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, REGINDE, iPA)

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 178 aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto di citazione notificato e la presente relata di notifica è copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente della quale assevero la conformità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18, n. 5 del D.M. 44/2011, così come modificato dal D.M. n. 48/2013.

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 3 bis della L. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
Si avverte che la lettura degli allegati richiede l'installazione di un software specifico sul computer del destinatario (es. Diche, Arubasign) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti Inforcert e Aruba.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Lo Iundo

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Pioppo



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 10 7 MAG. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2, L.R. n°44/91));
- _____

Data

5 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo

Il responsabile del procedimento



Handwritten signature of Dr. Vincenzo Pioppo.